



**CAMPAGNA ASSICURATIVA 2018
POLIZZA COLLETTIVA
RISCHI AGEVOLATI
N° 10024199100006**

Ai sensi del D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. 162 del 12.01.2015 semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 - DM n. 28405 del 6 novembre 2017 (PAAN 2018) – DM n. 31817 del 11 dicembre 2017 (DM Prezzi)

Società

Bene Assicurazioni S.p.A.
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano

Contraente

Condifesa VERONA CODIVE (0606A)
Via del Lavoro, 52 – 37135 VERONA
(C.F. 03211070234)

Bene Assicurazioni S.p.A. di seguito indicata Società - prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo - di seguito indicato Consorzio - ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni **agli Impianti Anti-Grandine, agli Impianti Produttivi ed agli Ombrai** causati da:

Tromba d'Aria – Eccesso di Neve – Eccesso di Pioggia – Vento Forte – Uragano – Fulmine – Grandine compreso sovraccarico di grandine – Gelo (solo per gli impianti produttivi).

degli associati al predetto Consorzio, alle condizioni e tariffe allegate alla presente

POLIZZA - COLLETTIVA

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Formano parte integrante della **POLIZZA COLLETTIVA**, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare:

- **Allegato 1 – Condizioni di Assicurazione;**
- **Allegato 2 – Accordi e pattuizioni con il Contraente;**
- **Allegato 3 – Tariffe e prezzi di Assicurazione;**
- **Allegato 4 – Regolamento IVASS n. 35.**

La presente Polizza Collettiva è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 19 marzo 2018

Il Contraente
Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.

DEFINIZIONI

Assicurato	Il soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il certificato di assicurazione.
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Attestato Tecnico	Specifico certificato rilasciato dalla ditta costruttrice sul quale sono indicate le caratteristiche tecniche dell'impianto anti-grandine.
Azienda Agricola	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
Bollettino di Campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia.
Certificato di Assicurazione	L'adesione alla polizza collettiva che contiene: la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; le partite, catastalmente individuate, relative a quanto assicurato, presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'art. 49 - comma I del DPR n. 503/1999; tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale; l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la relativa convalida del documento da parte del Contraente.
Contraente	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
Convalida	Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
Ditta Costruttrice	La ditta che ha realizzato e messo in opera l'impianto anti-grandine
Data di Decorrenza	Data di efficacia della garanzia.
Data di Notifica	Data di comunicazione al Contraente della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione.
Franchigia	L'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Impianto Anti-Grandine	Le tenso-strutture utilizzate per la difesa attiva delle piante dai danni arrecati dalla grandine utilizzato per la funzionalità dell'impianto, progettati, costruiti e messi in opera dalla ditta costruttrice.
Impianto Produttivo	Impianto di produzioni arboree o arbustive.
Imprenditore Agricolo	Persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario	Agente, Broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L. 7/9/2005 n. 209 - Codice della Assicurazioni Private.
Limite di Indennizzo	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
Ombrai	Strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante.
Partita	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione.
Polizza Collettiva	Il documento sottoscritto dalla Società e dal Contraente
Premio	Il costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente alla Società
Rete Anti-Grandine	Rete in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406 di colore nero, grigio o bianca.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, che rimane comunque a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurata e da cui è derivato un danno.
Società	Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa.

Bene Assicurazioni S.p.A.

www.bene.it - Mail: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - Tel. +39 02 892 973 - Fax: +39 02 893 547 15

Clienti: clienti@bene.it

Sede Legale e Direzione: Via dei Valtorta 48- Capitale sociale 11.000.000euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

A) Assicurazione per Conto Altrui o per Conto di chi Spetta

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo (art. 1891 C.C.).

B) Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

C) Altre Assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, tuttavia, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del C.C.

D) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

E) Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'articolo 1898 del C.C.

F) Forma delle Comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica.

G) Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le <norme di Legge del diritto Italiano.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati:

- ✓ agli impianti anti-grandine;
- ✓ agli impianti produttivi;
- ✓ agli Ombrai;

causati da:

TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE – ECCESSO DI PIOGGIA - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – SOVRACCARICO DI NEVE - GRANDINE (compreso sovraccarico di grandine) GELO (solo per gli impianti produttivi).

Detti eventi devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.

Art. 2 – Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia

Il premio, calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta la copertura assicurativa mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia a carico della Società per ogni singolo certificato decorre dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello della notifica. La garanzia cessa alle ore 12,00 del 31 dicembre.

Art. 3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati e/o derivanti:

- a) Difetti di montaggio, usura o cattiva manutenzione;
- b) Quando le reti anti-grandine non sono stese per l'intera estensione o non sono regolarmente agganciate alla struttura;
- c) Quando gli ancoraggi e loro componenti non sono operanti o sono stati momentaneamente rimossi, anche se parzialmente;
- d) Se, l'impianto, è stato modificato in epoca successiva alla stipula della polizza con interventi non effettuati dalla Ditta Costruttrice;
- e) Se già danneggiati o non adeguatamente ripristinati, secondo le specifiche tecniche della ditta costruttrice, dopo un evento dannoso;
- f) Eccesso di neve verificatosi nel periodo in cui le reti sono aperte ingiustificatamente;
- g) Furto;
- h) Incendio;
- i) Alluvioni, inondazioni, frane o smottamenti del terreno;
- j) Cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito;
- k) I danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- l) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarate o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- m) I danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) I danni causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, allagamenti.

Art. 4 – Scoperti e limiti d'indennizzo

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto:

- ✓ del 10% con il minimo di € 500,00 per gli impianti di reti anti-grandine e gli ombrai di classe A e per gli impianti produttivi;
- ✓ del 10% con il minimo di € 1.000,00 per gli impianti antigrandine e gli ombrai di classe B.

In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore all'80% della somma assicurata.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) Darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- c) Mettere a disposizione dei periti tutta la documentazione necessaria atta all'individuazione delle partite assicurate ed alla valutazione del danno.

L'inadempimento anche parziale degli obblighi di cui ai punti a) b) e c) di questo articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.

Art. 6 – Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società – o da un perito da essa incaricato – con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di leggi vigenti.

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le norme della presente Polizza.

I risultati di perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 – Perizia di Appello

In caso di mancata accettazione della perizia da parte dell'Assicurato lo stesso può richiedere la perizia di appello, facendone richiesta alla Società – Ramo Grandine – mediante telegramma, entro tre giorni, escluso sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti dall'articolo 6.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo perito.

La perizia di appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista all'articolo 6.

IMPIANTI ANTIGRANDINE E OMBRAI

Art. 8 – Classificazione del Rischio

Ai fini della classificazione del rischio gli impianti anti-grandine e gli ombrai si considerano suddivisi in:

Impianti di classe A

Tutti gli impianti dotati di attestato tecnico rilasciato dalla ditta costruttrice.

Impianti di classe B

Tutti gli impianti sprovvisti dell'attestato tecnico.

Art. 9 – Criteri di Indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato:

a) In caso di sinistro totale o parziale:

- Impianti nuovi o con meno di un anno di età non viene considerato degrado;
- Impianti con più di un anno di età viene considerato degrado come da seguenti percentuali:
 - 15% su tutto l'impianto
 - 30% per i film plastici pluriennali, la dove presenti per la forzatura delle produzioni, e se dotati della relativa certificazione di garanzia (5 anni).

Per ogni anno o frazione di anno e deducendo da detto valore il valore di recupero dei residui.

- b) Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'indennizzo come sopra determinato verrà maggiorato, nel limite del 10%, per le spese effettivamente sostenute e documentate per la demolizione e sgombero delle parti danneggiate e per il ripristino del terreno.

Art. 10 – IMPIANTI PRODUTTIVI PROTETTI

Se espressamente richiamato sul certificato ed è stato pagato il relativo premio la Società indennizza i danni subiti dalle piantagioni protette dovuti allo sradicamento o a lesioni irreversibili subite dalle piante, poste sotto gli impianti antigrandine o ombrai, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate.

Art. 11 – IMPIANTI PRODUTTIVI P.A.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all'impianto produttivo dagli eventi di cui all'articolo 1. Si intendono qui impianti produttivi i vigneti, i frutteti e le coltivazioni di actinidia.

La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione, intendendosi per tale il sistema di palificazione in cemento e\o ferro (sono escluse dall'assicurazione palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato.

L'assicurazione riguarda la totalità delle strutture presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione della Società e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

PARTICOLARI INTESE VALEVOLI PER LA CAMPAGNA 2018

1) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata, con l'indicazione dei dati catastali, la superficie espressa in ettari, l'indicazione della specie e della varietà, e della classe dell'impianto e l'anno di costruzione delle stesso - firmati dal Socio e dalla Società - saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida. Una volta convalidati il Consorzio tratterrà una copia, le restanti quattro copie sono così destinate: una alla Società - Ramo Grandine -, tre all'Intermediario (di cui una a disposizione dei periti, una per il Socio ed una per l'archivio dell'Intermediario).

La presenza dell'Intermediario all'atto della sottoscrizione del certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.

L'Intermediario rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

Il Consorzio provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

L'Intermediario dovrà far pervenire al Consorzio i certificati di assicurazione entro 8 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, entro 12 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.

Il Consorzio dovrà comunicare alla Società - Ramo Grandine - e per conoscenza all'Intermediario, entro e non oltre 8 giorni dal termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione indicato all'ultimo comma del punto 4), i certificati di assicurazione non convalidati motivando le ragioni della mancata vidimazione.

La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

Successivamente, in base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse le rispettive Polizze - Riassuntive con il relativo premio complessivo.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà il 30.06.2018

2) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio di versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa al **22 Novembre 2018** sul c/c intestato a "Bene Assicurazioni S.p.A." presso l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo Spa, Filiale Financial Institutions, Parma:

IBAN
IT31 N030 6912 7111 0000 0011 533

3) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei risarcimenti.

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento del risarcimento al Socio aderente avente diritto a partire dal **19 dicembre 2018** ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, salvo diversa volontà del Socio stesso.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Consorzio.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento dei risarcimenti.

In caso di insolvenza, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto.

4) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnalerà entro il 10 dicembre 2018 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri soci. In tal caso la Società effettuerà il pagamento dell'eventuale indennizzo direttamente al Condifesa, così come previsto dalla clausola di morosità riportata sull'autocertificazione, per comodità di seguito riportata:

CLAUSOLA DI MOROSITA'

"A sensi dell'art. 1891 del Codice Civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me sottoscritti nella Campagna 2018 con CODIVE, in caso di morosità nel pagamento di quanto da me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l'anno 2018, espressamente autorizzo CODIVE a comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la stessa Società a versare direttamente a CODIVE l'intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria."

5) Denunce di danno

Copia delle denunce di danno e degli elenchi relativi sarà inviata a cura dell'Intermediario alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti.

6) Rilevazione dei danni – Responsabile di Squadra – Accertamenti peritali

La rilevazione dei danni sarà effettuata dal Servizio Peritale reso disponibile dalla Società G.R.A.I. S.r.l.. A tale fine sarà incaricato uno (o più) Responsabile di Squadra, il cui nominativo verrà comunicato al Consorzio.

7) Perizia d'appello

In riferimento a quanto disposto dall'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è riportato nell'allegato "Elenco Terzi Periti".

I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti, tenuto conto della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

8) Altre intese

Per quanto qui non espressamente richiamato, le parti si rimettono alle indicazioni espresse in materia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

ELENCO TERZI PERITI

Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d'appello

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	TELEFONO
Ardizzone dr. Alessandro	Via Vecchia Ognina, 161 95127 CATANIA	095/377436 335/5441535
Brandoni p.a. Tommaso	Via Colombo, 50 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)	071/78512 335/5826350
Lombardelli p.a. Sergio	Via Grande, 31 26845 CODOGNO (LO)	0377/30070 335/6152841
Righi dr. Iven	Via Argine Mola, 13 Fraz. Godezza 42018 POVIGLIO (RE)	0522/969774 347/6492448

Il Contraente

Condifesa Verona

COOVE

Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.

Bene Assicurazioni S.p.A.

www.bene.it - Mail: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - Tel. +39 02 892 973 - Fax: +39 02 893 547 15

Clienti: clienti@bene.it

Sede Legale e Direzione: Via dei Valtorta 48- Capitale sociale 11.000.000euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

TARIFFE

La copertura assicurativa viene prestata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Tipo Impianto	Tx
Impianti di Reti Anti-Grandine fino a 10 anni - Impianti di Teli\Reti Antipioggia-Antigrandine	1,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine oltre i 10 anni	1,40%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti fino a 10 anni	1,50%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti oltre i 10 anni	1,70%
Ombrai	1,50%
Impianti Produttivi Protetti	1,10%
Impianti Produttivi P.A.	1,00%

SOMMA ASSICURATA MASSIMA

La copertura assicurativa è prestata per una somma assicurata massima di:

Tipo Impianto	Somma €/ha
Impianti di Reti Anti-Grandine	12.000,00
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti	14.400,00
Impianti di Teli\Reti Antipioggia-Antigrandine	25.000,00
Ombrai	30,00 €/mq
Impianti Produttivi: Vigneti a media intensità	18.000,00
Impianti Produttivi: Vigneti ad alta intensità	21.000,00
Impianti Produttivi: Frutteti a bassa densità	15.000,00
Impianti Produttivi: Frutteti a media densità	25.000,00
Impianti Produttivi: Frutteti ad alta densità	45.000,00

Il Contraente

[Handwritten Signature]
 Confesercenti Verona
 Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.

[Handwritten Signature]

REGOLAMENTO IVASS N. 35 DEL 26/5/2010

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione di questa polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva, direttamente, o anche per il tramite degli intermediari della Società.

Il Contraente
Condifesa Verona

CODVE
Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.

